



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE di MODENA
sezione fallimentare

Il Giudice:

Nel procedimento per composizione della crisi da sovraindebitamento (L. n. 3/2012) promosso da:

STEFANO SCHIAPPADORI

rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. DAVIDE FABBRI

RICORRENTE

esaminata la domanda di apertura della procedura di **LIQUIDAZIONE DEI BENI** depositata dal ricorrente sopra indicato e successiva integrazione ;

Vista la relazione particolareggiata dell'OCC avv. GIOVANNI Botti

rilevato che sussistono i presupposti soggettivi di cui all'art. 6 L. n. 3/2013;

sussistono i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 l. n. 3/2012 in considerazione della qualifica del debitore e della natura dei debiti contratti;

non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, c. 2, lett. a) e b) L. n. 2/2012:

il Tribunale adito è competente e sono stati depositati i documenti prescritti:

rilevato sotto il profilo soggettivo che il sovraindebitato non risulta assoggettabile a procedure concorsuali e che svolge attività da lavoro dipendente, pur avendo esercitato in passato attività di impresa allo stato da tempo cessata , la quale tuttavia ha determinato la situazione di indebitamento ;

rilevato sotto il profilo oggettivo che sussiste una situazione di sovraindebitamento determinata dalle obbligazioni assunte nell'esercizio della propria attività imprenditoriale per aver prestato garanzie fideiussorie in favore delle due società di cui all'epoca era socio, pur dovendosi dare atto che nel momento in cui le obbligazioni erano state assunte vi era la ragionevole previsioni di poter far fronte alle stesse in quanto le società erano operative e producevano utili e la situazione di crisi non era prevedibile in quanto determinata da una situazione di oggettiva difficoltà del settore immobiliare, a partire dal 2008 ;

allo stato , a fronte di una situazione debitoria gravante sullo Schiappadori complessivamente pari ad € 3.770.029,63- come dato atto nella relazione dell'OCC- costituita per buona parte da debito erariale e da debiti verso istituti di credito per le garanzie prestate, l'attivo posto a disposizione del ceto creditorio è costituito da quote di beni immobili il cui valore complessivo è stato valutato in sede di perizia al 16-3-2021 in € 446,030,00 e la quota parte di spettanza del ricorrente risulta di valore pari a € 111.507,00,

;

ed un
procedimento esecutivo con detrazione del quinto dello stipendio radicato da Cerved spa mandataria di
Purple per spese processuali pari a € 9.000,00 ;
come precisato nella relazione integrativa il ricorrente, in relazione a detti beni
, ha la facoltà di metterli a disposizione dei creditori
, pur non essendo agevole la loro liquidazione stante la
comproprietà e lo stato d'uso dell'immobile;
l'attivo messo a disposizione dei creditori è altresì costituito da parte dei proventi dallo stesso percepiti
dalla attività lavorativa svolta

appare congruo prevedere il versamento alla procedura e per l'intera durata della stessa di
un importo mensile di € 1000,00, autorizzando il ricorrente a trattenere le ulteriori somme;

rilevato che l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio importa una condizione di parità
del ceto creditorio ed il venir meno delle condizioni preferenziali acquisite dai creditori, con
cessazione dei pagamenti in favore di cessionari del quinto dello stipendio e di inibitoria delle
procedure esecutive in corso;

rilevato conclusivamente che come dato atto del gestore della crisi nella propria relazione sussistono le
condizioni per dare corso alla procedura di liquidazione del patrimonio nei termini sopra indicati

P.Q.M.

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

dichiara apertala procedura di liquidazione dei beni di Schiappadori Stefano

nomina

quale liquidatore l'Occ già nominato avv. Giovanni BOTTI

dispone

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto
pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione
sul patrimonio oggetto della liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ivi
comprese le cessioni del quinto dello stipendio in corso;

dispone

che un estratto della domanda e del decreto siano pubblicati sul sito internet di questo tribunale;

dichiara

non compresa nella liquidazione dei beni la somma necessaria al ricorrente per il proprio
mantenimento, costituita dall'importo netto dello stipendio percepito detratto l'importo mensile di €
1.000,00 da versare alla procedura per tutta la sua durata;

ordina

la trascrizione del decreto sui beni immobili e beni mobili registrati a cura del liquidatore,

;

dispone che il liquidatore provveda entro 30 giorni alla formazione dell'inventario alla formazione del
programma di liquidazione dandone comunicazione ai ricorrenti e ai creditori ;

provveda alla apertura di conto corrente intestato alla procedura dove far confluire gli importi versati dal ricorrente ed in genere a tutti gli incombenti posti a suo carico ex art 14 novies;
dispone altresì che la procedura rimanga aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione ed in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito della domanda,
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Modena,21-4-2022

Il Presidente

Emilia Salvatore